



COMUNE DI MOLINA ATERNO

Provincia L'Aquila

Via Colle,1 – 67020 Molina Aterno ☎ e Fax (0864) 79141 P.I. 00216470666 E-mail
molina.aterno@tin.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 18 del 30-07-2026

Oggetto:	APPROVAZIONE PEF MTR-3 2026-2029 - TERZO PERIODO REGOLATORIO; APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2026.
----------	--

L'anno **duemilaventisei** il giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore **17:17** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione in sessione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Luigi Fasciani	<i>SINDACO</i>	Presente
Massimo Amicosante	<i>CONSIGLIERE</i>	Presente
Mattia Del Vesco	<i>CONSIGLIERE</i>	Presente
Giovanni Carlucci	<i>CONSIGLIERE</i>	Presente
Romano Civitareale	<i>CONSIGLIERE</i>	Presente
Sandro Fasciani	<i>CONSIGLIERE</i>	Presente
Paolo Di Fiore	<i>CONSIGLIERE</i>	Assente
Marina Civitareale	<i>CONSIGLIERE</i>	Presente
Paolo Orsini	<i>CONSIGLIERE</i>	Assente
Flavio Pace	<i>CONSIGLIERE</i>	Presente
Michele Petrella	<i>CONSIGLIERE</i>	Presente

Assegnati	n. 11	Presenti	9
In Carica	n. 11	Assenti	2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor **Luigi Fasciani**, nella sua qualità di **SINDACO**.
- Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Laura Magliulo**.
- La seduta è

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. miei., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”
- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di

¹ Art. 1, comma 651, legge 27 dicembre 2013, n. 147:

“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”

Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 30-07-2026

igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...

- **il comma 655** ai sensi del quale *“... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”*;
- **il comma 658** ai sensi del quale *“... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”*;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 27/04/2023 il quale all'articolo 15 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale **ovvero** dall'autorità competente;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*

Richiamata la Deliberazione di C.C. n 12 del 30/05/2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Visto l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente*
Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 30-07-2026

territorialmente competente ...” e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *“Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)”* che ai sensi dell'art. 1.1. *“... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”.*

Vista la Deliberazione n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trova applicazione per le annualità 2026, 2027, 2028 e 2029;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 7.3 della Delibera sopra citata è previsto che il piano economico finanziario 2026-2029, è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura stabilita dall'Autorità;

Vista la Determinazione n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025 di ARERA *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della Deliberazione 397/2025/R/rif, nonché approvazione degli schemi tipo di Piano Economico Finanziario di Affidamento e ulteriori precisazioni operative”* con la quale l'Autorità ha approvato tra l'altro i seguenti documenti, necessari per la predisposizione e approvazione del PEF Rifiuti 2026-2029:

- Tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029 (Allegato 1), e la relativa Guida alla compilazione;
- Schema tipo di relazione di accompagnamento (Allegato 2);
- Schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato (Allegato 3);
- Schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto pubblico (Allegato 4);

Considerato che la procedura di approvazione stabilita da ARERA (art. 7 deliberazione n. 397/2025/R/rif) prevede che l'Ente territorialmente competente, dopo aver ricevuto il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, provveda:

1. alla validazione del documento mediante la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati;
2. all'approvazione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029;

3. alla trasmissione all'Autorità del PEF predisposto nel termine di 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di approvazione dello stesso, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026;

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di **MOLINA ATERNO**, è costituito ed è operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato AGIR ABRUZZO, quale ente territorialmente competente (ETC);

Richiamata la Deliberazione di C.C. n. **15** del **27/06/2024** con la quale è stata approvata la revisione obbligatoria biennale MTR – 2 Periodo Regolatorio 2024-2025 PEF e Tariffe TARI anno 2024;

Richiamata la Deliberazione di C.C. n. **12** del **27/06/2025** con la quale è stata approvata la revisione obbligatoria biennale MTR – 2 Periodo Regolatorio 2024-2025 PEF e Tariffe TARI anno 2025;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario GREZZO 2026 – 2027 al netto dell'iva, trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all'art. 29 della deliberazione n. 397/2025/R/rif ammonta ad € 48.183,00 per l'anno 2026 ed € 49.187,00 per l'anno 2027 (**Allegato 1**);

Dato quindi atto che, ai sensi dell'art. 7.4 della Deliberazione n. 397/2025/R/rif di ARERA e dell'art. 30 dell'allegato A della Deliberazione n. 397/2025/R/rif di ARERA con determinazione N. 496 del 25 luglio 2026 (**Allegato 6**) l'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato AGIR ABRUZZO, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario CONSOLIDATO, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori e altresì, il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 29 (Contenuti minimi del PEF) ed all'art. 30 (Elaborazione del PEF) MTR – 3 con i seguenti importi € **59.085,00** per l'anno 2026 € **60.148,00** per l'anno 2027;

Considerato che il Piano Economico Finanziario per l'anno 2026 NON deve essere integrato dalle specifiche poste rettificative, di cui all'art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R² e successive modificazioni ed integrazioni:

² ART. 1.4 – Determinazione n. 2/DRIF/2021

Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto legge 248/07;
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 30-07-2026

Richiamate le *“Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni* del 28 gennaio 2026 nelle quali, da un lato *“... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”* e dall’altro si prevede che *“... “...Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, allegato alla deliberazione ARERA n. 397/2025, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, del coefficiente di potenziamento del servizio e per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie...”*

Considerato, inoltre, l’art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale *“... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*

Dato atto quindi che in applicazione delle *“Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013”*, pubblicate in data 28 gennaio 2026 dal MEF l’importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per l’annualità 2026 relativamente al Comune di **MOLINA ATERNO** è complessivamente pari ad € **33.498,85 (Allegato 5)**;

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall’impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Atteso che il citato comma 653 deve essere interpretato in conformità con la previsione del successivo comma 654 il quale stabilisce che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio”* che porta ad escludere un’interpretazione secondo cui il piano finanziario non possa contenere costi in misura superiore al fabbisogno standard;

Osservato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti, come emerge dalle citate Linee guida, possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la

ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 citato;

Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2026, complessivamente pari ad € **59.085,00**, sono così ripartiti³:

COSTI FISSI € **15.874,00**

COSTI VARIABILI € **43.211,00**

Dato atto, allora, che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri **STIMA TEORICA PRODUZIONE RIFIUTI**, per cui:

89,91% a carico delle utenze domestiche;

10,09% a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2026**, di cui all' **Allegato 4** relativa alle utenze domestiche e non domestiche.

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 3;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 397/2025/R/rif "*...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

Visti:

l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°*

³ Solo nel caso in cui il Comune abbia deciso di articolare la tariffa in parte fissa e parte variabile.
Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 30-07-2026

gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...”;

l'art.1 c. 677 della Legge 199 del 30 dicembre 2025 “All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».”,

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

1. *UR1,a* per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
2. *UR2,a,,* per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

Visto il DPCM 21 gennaio 2025, n.24, entrato in vigore in data 28/03/2025, nel quale sono individuati i principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, denominato “bonus sociale per i rifiuti”, ai sensi dell'art. 57-bis, c.2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124;

Vista la Deliberazione di ARERA n. 133/2025/R/rif che, a far data dal 01° gennaio 2025, ha istituito la componente perequativa *UR3,a*, al fine di consentire il riconoscimento degli oneri derivanti dall'erogazione dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 3, comma 1 del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24 per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva. La componente *UR3,a,,* inizialmente posta pari ad € 6,00 per utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in

coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 TUEL;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi espressi nei sensi di legge

DELIBERA

a) richiamate le premesse,

- di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2026 – 2027 validato con determinazione N. 496 del 25 luglio 2026 (**Allegato 6**) da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato AGIR ABRUZZO;
- di quantificare in € 59.085,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2026 (**Allegato 1**);
- di approvare per l'anno 2026, le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche e utenze non domestiche** che si allegano al presente provvedimento, (**Allegato 4**) quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati; dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;

b) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5.%;

c) di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per "bonus sociale per i rifiuti", pari ad € 6,00 per utenza per anno;

d) di dare altresì atto che le scadenze per il versamento della TARI 2026 sono le seguenti:

- 30 Settembre 2026;
- 30 Novembre 2026;
- 31 Gennaio 2027;

f) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

SINDACO
F.to Luigi Fasciani

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Laura Magliulo

Si esprime **parere Favorevole** in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L.;

Data, 29-07-2026

Il Responsabile del Servizio
F.to Denis Mascioli

Si esprime **parere Favorevole** in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L.;

Data, 29-07-2026

Il Responsabile del Servizio
F.to Denis Mascioli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della L. 18.06.2009 n. 69);

Li, 07-08-2026

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Laura Magliulo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-07-2026

√ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Laura Magliulo

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Laura Magliulo